

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

P.R.G. REGOLAMENTO URBANISTICO 2008

VARIANTE N. 5 MODIFICA ALLE N.T.A. DEL R.U. Recepimento L.R. 5 del 08.02.2010 (recupero abitativo sottotetti) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

stato modificato


–SINDACO:
–ASS. ALL'URBANISTICA:
Margherita Gilda Scarpellini

–RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO:
Arch. Ilaria De Andreis

–GARANTE PER
L'INFORMAZIONE:
Dott. Gianpaolo Brancati

–PROGETTISTA:
Arch. Ilaria De Andreis

–COLLABORATORI:
Geom. Neri Piero



–SINDACO:
–ASS. ALL'URBANISTICA:
Silvano Materazzi

–RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO:
Arch. Ilaria De Andreis

–GARANTE PER
L'INFORMAZIONE:
Dott. Maria Cristina Romani

–PROGETTISTI:
Arch. Danilo Grifoni
Arch. Roberto Verdelli

–STUDI GEOLOGICI:
Progeo Associati:
Geol. Fabio Poggi,
Geol. Massimiliano Rossi

–STUDI IDRAULICI:
Ing. Marco Benini

–COLLABORATORI:
Arch. Elisa Di Trapani,
Arch. Chiara Modestini,
Dott. Chiara Gustinelli,
Geol. Laura Galmacci,
Geol. Ylenia Tredici,
Laura Badii,
Anastasia Baldi



ART. 8 TER – LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010, N. 5 “NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI”

1- Negli edifici residenziali, esistenti o in via di realizzazione al 27 febbraio 2010, in cui il R.U. ammette interventi di ristrutturazione edilizia, è consentito il recupero abitativo dei sottotetti, di cui alla legge regionale n. 5/2010, in ampliamento delle unità abitative esistenti senza aumento del numero di esse. Sono edifici in via di realizzazione quelli per cui a tale data sia stato ritirato il permesso di costruire, ovvero sia efficace la denuncia di inizio attività.

2- Requisiti igienico-sanitari ed impiantistici.

Alle superfici minime dei vani abitabili di 9 mq e 14 mq, per una altezza media di m. 2,70 corrispondono volumi netti non inferiori rispettivamente a mc 24,30 e mc 37,80. Pertanto, dal momento che devono essere mantenute le stesse caratteristiche prestazionali dei vani abitabili, qualora l'altezza media dei sottotetti sia inferiore a m. 2,70, deve essere proporzionalmente aumentata la superficie dei vani, in modo che la cubatura non sia inferiore a tali quantità minime.

Per i vani aventi rapporto aeroilluminante compreso fra 1/14 ed 1/16 è prescritta l'installazione di impianti di aerazione meccanizzata, la cui idoneità deve essere asseverata dal progettista.

I sottotetti non conformi alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, devono essere adeguati alla vigente disciplina in materia di contenimento dei consumi energetici.

